



**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL**  
COMUNE DI VOLPIANO  
Claudia CALANDRA – Anna Maria ALESSANDRIA – Silvana BUSSO

**Verbale n. 25 del 16/11/2022**

**Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022.**

L'anno 2022, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 8,30 circa, in conferenza telefonica,

**Premesso**

- Che in data 09/11/2022 ha ricevuto bozza della determinazione del Responsabile del Servizio Personale, successivamente divenuta definitiva con il n. 811 del 15.11.2022, avente ad oggetto: *"COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022"*;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

**Visti**

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28*

*dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2,*

*del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

- Vista la circolare nel frattempo sottoscritta dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'economia e delle Finanze e dell'Interno, già bollinata e trasmessa dal Gabinetto del Ministro dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con nota n. 17102/110/1– Uff. V Affari Territoriali– UGM\_FP 0001374 A-del 08/06/2020 n. 28133475;
- Preso atto di quanto ivi enunciato e in particolare dell'affermazione secondo la quale nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”. Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019;
- Precisato che al 31 dicembre 2018 il personale in servizio constava di 62 dipendenti a tempo indeterminato e che il personale in servizio stimato per il 2022 secondo il criterio dei cedolini stipendiali indicati nella circolare è pari a n. 61,57;
- Dato atto che il limite complessivo da rispettare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è pari ad € **288.886,64** e non è da modificare in aumento;

#### **Vista:**

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 14.11.2022, dichiarata i.e., con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno 2022), già precedentemente visionata in bozza;
- Visto l'art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018 ai sensi del quale "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";
- Ritenuto sussistere le condizioni per consentire detta integrazione per un importo pari ad € **16.925,26** pari all'1,2% cit., dando atto che la stessa è stata calcolata secondo la normativa vigente;
- Visto il Regolamento per la disciplina del potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 07.11.2019 in attuazione dell'art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 2018 (incentivi recupero evasione IMU/TARI) e dato atto che l'integrazione da disporre sul fondo 2021 (ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018) è pari ad euro **6.016,61** ed è destinata al finanziamento del seguente obiettivo del Piano Performance 2021: “Recupero evasione IMU e TASI”;
- Visto inoltre che l'ente intende incrementare la componente variabile del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 5, del CCNL 21.05.2018 per il conseguimento di obiettivi definiti nel Piano Performance 2022 per € **2.711,03**;
- Considerato che l'ente intende inoltre di integrare il fondo:
  - ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) –frazioni R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione – pari ad euro **605,46**;

- ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c del CCNL cit. - incentivo funzioni tecniche a norma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 stimato per una somma pari ad euro **27.000,00** (dando atto che le verifiche sulla sussistenza dei presupposti per la liquidazione sono rinviate a momento successivo)

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Preso atto** della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 811 del 15.11.2022 a firma del Responsabile del Servizio Personale, come da tabelle allegate alla determina:

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate relativo all'anno 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 110 del 27/12/2021;

**Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Certifica**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro **233.044,02** (importo soggetto al limite euro **191.506,64**).

Data 16/11/2022

**L'Organo di revisione**

Claudia CALANDRA

Anna Maria ALESSANDRIA

Silvana BUSSO